

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
02752

M 900001097

ERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E DI PROCEDURA CIVILE



PROGETTO

DEL

MINISTRO GUARDASIGILLI ALFREDO ROCCO

120 10
7225

Estratto dalla « Rivista di Diritto Processuale Civile »

Anno XIV (1937 - XV), n. 1

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
2752

M 900001097



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
PADOVA 1937 - XV

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
2752

M 900001097

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E 2752

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PROGETTO

DEL

MINISTRO GUARDASIGILLI ALFREDO ROCCO

Estratto dalla « *Rivista di Diritto Processuale Civile* »

Anno XIV (1937 - XV), n. 1

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
02752

M 900001097



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
PADOVA 1937 - XV

5435

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
2752

M 900001097

PROPRIETÀ LETTERARIA

« PRINTED IN ITALY »

Setcl Umbro, 1937 - XV. — Soc. An. Tip. « Pliniana »

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PROGETTO

del

Ministro Guardasigilli ALFREDO ROCCO

Nella breve commemorazione di ALFREDO ROCCO, che ebbi l'onore di fare alla R. Accademia dei Lincei per invito dell' Onorevole Presidenza, ricordai i lavori che il compianto e grande Ministro aveva iniziato per la redazione di un progetto di codice di procedura civile. Narrai che il Ministro, dopo che ebbe, consegnatogli dal Presidente (Sen. MORTARA) della III Sezione della Commissione Reale per la riforma dei codici, il progetto (rel. il Prof. CARNELUTTI), frutto di lunga elaborazione, pure apprezzandone grandemente i pregi, aveva divisato di elaborarne un altro, che, tenendo conto di quello, ne eliminasse qualche tendenza, che parevagli eccessiva, alla sistematica, e qualche tendenza, che non parevagli pratica, alla ricostruzione dogmatica. Voleva Egli, insomma, che un nuovo progetto sorgesse da quello, più aderente alla realtà e nello stesso tempo più semplice ed agile. Cominciò, dunque, Egli a scriverlo, articolo per articolo, tutto di suo pugno, senza consultare altri codici o progetti di codici, nè italiani, nè stranieri, senza ispirarsi a questo o a quel trattato di diritto processuale, traendo ispirazione soltanto dalla sua scienza ed esperienza. Il progetto doveva essere tutto opera sua, omogeneo, italiano e fascista. Non altrimenti Egli aveva redatto la legge organica del 3 aprile 1926, n. 563, sull'ordinamento corporativo, i contratti collettivi di lavoro e la magistratura del lavoro, quando, in mezzo ad un mondo che si dissolveva, quello democratico, e ad uno che si rinnovava, quello del nuovo regime, ai detriti di scuole, di ordinamenti giuridici, politici o sociali, di esperimenti, di proposte, di precedenti legislativi, di esempi stranieri, che costituivano un vero caos di pensieri e di aspirazioni, egli pronunziò il fiat e la luce e l'ordine apparvero e si affermarono nella legge, breve e fondamentale. Ebbe la bontà di leggermi gli articoli del Progetto, man mano che li redigeva. Li scriveva, talvolta, in ufficio, nei rarissimi momenti di cui poteva disporre, o di sera, a casa, nelle ore che avrebbe dovuto dedicare al riposo, a cui costantemente rinunciava, senza accorgersi che la rinuncia eragli funesta e che si iniziava per essa quel processo morboso, contro cui lottò la sua forte fibra, finchè non fu vinta.

Queste cose rammentando, pregai i suoi congiunti, fra i quali vi ha l'eletta schiera dei fratelli, tutti giuristi di alto valore (i fratelli Rocco sono raro esempio di una generazione di giuristi) di non lasciar disperdere le cartelle, recanti il progetto, scritte col suo carattere, rapido e lucido, come il suo pensiero. ALFREDO ROCCO, inedito, è altrettanto interessante quanto il « legislatore del Fascismo ». Specie in questo momento in cui, dopo un' Augusta promessa, ferve più che mai il lavoro per la redazione, con gli altri progetti dei codici, di quello di procedura civile, a cui il Ministro di Grazia e Giustizia dedica il suo alto intelletto, equilibrato, libero e sagace, niun dubbio che sarebbe stato grandemente utile conoscere l'opera compiuta da ALFREDO ROCCO, in questo campo. Ed ecco che, a breve distanza di tempo, il voto è compiuto. Le cartelle sono state ritrovate (tutte?) ed appaiono alla luce. Tutti gli studiosi debbono esser grati alla famiglia Rocco per quest'atto di solidarietà scientifica e di omaggio al grande Scomparso.

Le cartelle che sono state ritrovate contengono 112 articoli. Non sono molti, ma sono molto importanti, perchè concernono la « parte generale » del progetto, della quale il Rocco era convinto sostenitore, tanto che aveva fatto valere tale suo convincimento anche nei codici penali, più rigidamente in quello di diritto sostanziale e più moderatamente in quello di diritto processuale. L'importanza, inoltre, deriva dal fatto che essi indicano il metodo, con cui il Ministro elaborava il progetto e danno come un saggio di quella chiarezza, precisione e semplicità, che riescono a fare comprendere la norma alla generalità dei cittadini, anche se concepita ed esposta con rigore scientifico. Egli era convinto che ogni cittadino di media cultura e intelligenza, che avesse da fare una citazione di un suo debitore in giudizio, dovesse trovare nel codice una serie di disposizioni regolatrici dell'atto, nella sua formazione e nella sua notificazione, di tal portata, che potesse da solo comprendere ed eseguire, senza il necessario concorso di un legale. Quello che è atto di parte, la parte deve poter compiere. Spontaneamente recava nelle materie più difficili cotesta chiarificazione. È perciò che un suo biografo recente, lo svizzero REYNOLD, accennando alla partecipazione di lui nelle discussioni internazionali di Ginevra, in seno alla Commissione Internazionale di Cooperazione Intellettuale, nota che, quando il ROCCO parlava, aprivasi nella sala « une fenêtre de clarté latine ».

La parte del progetto che vede oggi la luce concerne il processo di cognizione e mostra che il ROCCO accettava il sistema adottato dalla Commissione Reale. Il libro I reca lo stesso titolo: Dei soggetti del processo, ed è diviso in due Titoli. Il primo di essi si occupa Delle parti, suddiviso in 4 Capi; il secondo, Del giudice, suddiviso in 3 Capi, il primo dei quali contiene 5 Sezioni. È da notare che, mentre

il progetto della Commissione Reale intitolava il Capo II, Dei difensori, il progetto ROCCO lo intitola «Della comparizione in giudizio», titolo di più ampia comprensione e più preciso, giacchè entrambi i progetti ammettono che avanti certe giurisdizioni le parti possono stare in giudizio personalmente. Egualmente, nel secondo Titolo, il progetto Rocco, al Capo III, si intitola, Degli ausiliari del giudice, e tal dizione sostituisce quella del progetto della Commissione Reale, Degli assistenti del giudice, con gli stessi intenti e risultati della precedente modificazione. Nel II Libro, che si occupa Degli atti del processo in entrambi i progetti, il Rocco aggiunge un Capo III, Dell'interpretazione degli atti, che costituiva l'art. 89 del progetto della Commissione Reale. Manca, invece, il Capo IV di quest'ultimo progetto, relativo alle Spese e cauzioni. Non si può affermare che il Rocco non amasse cotesto capo a tal posto, o che piuttosto egli non fosse giunto a rielaborarlo, giacchè qui hanno fine le cartelle e non conosciamo altro dell'opera del Ministro.

Questo sommario lavoro di comparazione dei due progetti dimostra innanzi tutto che il ROCCO apprezzava molto l'opera della Commissione Reale, e, quando prese a scrivere di nuovo il progetto, non intese elevargli un contr'altare, ma farlo suo, dargli l'impronta personale, esaminare ogni disposizione e darvi contenuto e forma sua propria. Egli era un realizzatore. Sotto questo punto di vista è stato il ministro più mussoliniano che abbia avuto il Regime. Non disperdere le energie e le attività di chi ha ben lavorato in un campo, ma raccoglierle, perfezionarle e trarne i risultati ultimi. E poichè egli doveva assumere, in definitiva, la responsabilità del lavoro, desiderava assimilarsi l'opera di preparazione, superarla nei punti nei quali pareva gli possibile e riviverla nel suo pensiero e nella sua coscienza. Egli era stato un gran maestro di diritto processuale; l'esercizio professionale aveva in lui raffinata e irrobustita la ragion pura con la ragion pratica; aveva una spiccata autonomia mentale, un senso critico acuto e penetrante; ma Egli sapeva che tutte queste superiori qualità devono essere moderate e armonizzate nel legislatore, se questi vuole dotare il paese di buone leggi e durevoli e non arricchire soltanto gli archivi ministeriali di nobili progetti legislativi. Dieci anni di governo gli avevano permesso di acquistare la più profonda psicologia del legislatore.

Occorrerebbe ora discendere ad un esame più analitico degli articoli dei due progetti, ponendo ciascun di essi a riscontro con quello corrispondente. Se ne trarrebbero utili considerazioni. Ma il lavoro paziente può essere fatto dal lettore. Qualche esempio può bastare.

All'art. 2, il progetto della Commissione Reale disponeva: «Per far valere un diritto in giudizio è necessario avervi interesse». Il progetto ROCCO reca la seguente variante: «Per proporre una domanda

in giudizio è necessario avervi interesse». Il Rocco riteneva che, dopo l'art. 2 di entrambi i progetti, che aveva dato cittadinanza al processo di accertamento, e dopo il riconoscimento del carattere generale del giudizio in rapporto al concetto di lite, non in tutti i giudizi si tratta di far valere un diritto, ma sempre di proporre una domanda. All'articolo successivo (Definizione della parte), il progetto della Commissione Reale dichiarava: « Sono parti le persone che agiscono, sono chiamate o intervengono in giudizio per far valere gli interessi in lite ». Il progetto ROCCO dispone, invece, all'art. 4: « Parte è chi sta in giudizio per far valere in proprio nome un diritto ». Secondo questa definizione poco monta il modo con cui un litigante entra nel rapporto processuale; ciò che importa è la sua funzione e questa cerca di scolpire con semplicità e parsimonia di parola. Nelle susseguenti disposizioni entrambi i progetti si occupano della rappresentanza processuale; il progetto della Commissione Reale considera i vari casi a seconda dell'appartenenza degli interessi: quando l'interesse appartiene ad un minore o ad un interdetto (art. 6); quando l'interesse appartiene ad un minore emancipato o a un inabilitato (in questo caso però si parla più propriamente di assistenza processuale: art. 7); quando l'interesse appartiene a uno Stato, a una provincia o a un comune, ecc. (art. 8); quando l'interesse appartiene ad una società, a un'associazione o a un comitato, che non costituisce un ente collettivo distinto dalla persona degli associati (art. 9); quando l'interesse appartiene alla Lista civile o al patrimonio privato del Re, della Regina o di un principe della Famiglia Reale (art. 10). Il progetto ROCCO, con forma più rettilinea, in tutti i predetti casi dispone che le dette persone in essi indicate, stanno in giudizio, nel modo indicato nelle singole disposizioni, senza accennare all'« interesse », sembrandogli inutile la ripetizione dopo il disposto dell'art. 2, in forza del quale, per proporre una domanda in giudizio occorre avervi interesse. Da quella modesta variazione di forma deriva una grande semplificazione delle norme e, in ciascuna, una maggior chiarezza, come da una pennellata in un dipinto scaturisce talvolta una gran luce a tutto il quadro.

Non sempre però si tratta di modificazione di forma, di ordine nelle disposizioni o di varianti. Spesso è la sostanza della norma che cambia. Così nella chiamata del terzo pretendente (art. 19 prog. Comm. Reale), il progetto ROCCO (art. 17) consente la chiamata se la pretesa del terzo sia stata espressa anche stragiudizialmente. Secondo il ROCCO si riempiva una vera lacuna del nostro sistema processuale. Circa i difensori, il progetto ROCCO (art. 18) stabilisce che ciascuna parte non può essere difesa da più di due avvocati, limitazione che riproduce quell'analoga del codice di procedura penale e che pareva giusta, giacchè se per la difesa dell'onore o della vita dei cittadini,

la limitazione era stata introdotta, non potevasi escluderla per la tutela di interessi patrimoniali. Circa il dovere di verità e di prudenza, il progetto della Commissione Reale impone, fra l'altro, alla parte e ai difensori di non proporre pretese difese od eccezioni senza averne ponderato il fondamento (art. 30); il progetto ROCCO vieta di proporre domande e difese ed eccezioni manifestamente infondate (art. 25), sembrando che così la proibizione si concretasse e precisasse e agli elementi subiettivi, che la rendevano mal sicura e pericolosa, si sostituissero quelli obiettivi. Va poi notato che fra i casi di competenza funzionale, il progetto ROCCO annovera le domande di revisione.

Variazioni di tal natura e anche di importanza maggiore si osservano nelle altre parti del progetto. Come si è detto, qui basta darne un saggio, perchè altri si induca a più sottile e accurato confronto dei due testi. Sarà un utile studio per la difficile arte della redazione delle leggi. Ciò dal punto di vista formale. Da quello sostanziale si potrà osservare come il grande e audace spirito di ALFREDO ROCCO sapesse osservare nella redazione dei disegni legislativi il consiglio del Pascal di corriger l'ésprit de logique par l'ésprit de finesse.

MARIANO D'AMELIO

Primo Presidente della Corte di Cassazione del Regno

PROGETTO

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

LIBRO I. - Del soggetti del giudizio

TITOLO I. - DELLE PARTI

CAPO I. - **Delle persone che stanno in giudizio.**

Art. 1 (Principio della domanda). — Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

Art. 2 (Interesse ad agire). — Per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse.

Esiste questo interesse anche quando, senza l'accertamento giudiziale della esistenza o della inesistenza di un diritto o di un obbligo, taluno sia per patire ingiusto pregiudizio.

Art. 3 (Contraddittorio). — Non si può provvedere sopra alcuna domanda se la parte, contro la quale è proposta, non sia comparsa o non sia stata debitamente citata, eccettuati i casi determinati dalla legge.

Art. 4 (Definizione della parte). — Parte è chi sta in giudizio per far valere in proprio nome un diritto.

I casi in cui taluno è ammesso a far valere in giudizio in proprio nome un diritto altrui sono determinati dalla legge.

Art. 5 (Rappresentanza processuale). — Le parti possono stare in giudizio personalmente o a mezzo di rappresentante, a cui tale facoltà sia conferita espressamente dalla procura o dalla legge.

Questa facoltà si presume sempre conferita al procuratore generale *ad negotia*, quando il rappresentato non abbia domicilio o residenza nel regno.

Art. 6 (Rappresentanza processuale del minore, dell'interdetto e dell'inabilitato). — Il minore e l'interdetto stanno in giudizio per

mezzo delle persone che ne hanno la rappresentanza legale secondo le leggi civili.

Il minore emancipato e l'inabilitato stanno in giudizio assistiti dal curatore, quando siano fatti valere in giudizio diritti, per la cui costituzione o modificazione o estinzione sia richiesta l'assistenza del curatore secondo le leggi civili.

Art. 7 (Rappresentanza processuale delle persone giuridiche). — Lo Stato, le Provincie, i Comuni e le altre persone giuridiche comprese le Società Commerciali, stanno in giudizio a mezzo delle persone a ciò autorizzate dalle leggi, dai regolamenti, o dagli statuti. Ove questi non dispongano, stanno in giudizio a mezzo delle persone, che le rappresentano di fronte ai terzi.

Art. 8 (Rappresentanza processuale delle associazioni e degli Enti che non costituiscono persone giuridiche). — Le Società, le Associazioni e i Comitati, che non costituiscono persone giuridiche, stanno in giudizio a mezzo dei loro Presidenti o Direttori. Se non risulta a chi la presidenza o direzione sia stata conferita, si applica la disposizione dell'art. 11.

Art. 9 (Rappresentanza processuale del Re e dei Membri della Real Casa). — Il Re, la Regina e i principi della Famiglia Reale stanno in giudizio a mezzo del Ministro della Real Casa.

Art. 10 (Rappresentanza processuale degli interessati nei beni sottoposti a sequestro o caduti in fallimento). — Gli interessati nei beni sottoposti a sequestro o caduti in fallimento stanno in giudizio, rispettivamente, a mezzo del sequestratario e del curatore, nei limiti e per gli oggetti stabiliti dalle leggi civili e commerciali.

Art. 11 (Mancanza del rappresentante o conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato). — Quando sia fatto valere in giudizio un diritto, il cui titolare sia sconosciuto o incerto o di fatto impossibilitato ad agire, il giudice, davanti il quale è stata proposta o dovrebbe essere proposta la domanda, nomina, sull'istanza di qualunque interessato o d'ufficio, un curatore speciale, salvo che la legge disponga diversamente.

Eguale si procede, quando una persona o un ente sta in giudizio a mezzo di rappresentante legale, e vi sia opposizione di interesse tra rappresentante e rappresentato.

Art. 12 (Autorizzazione a stare in giudizio). — Quando il rappresentante legale o l'assistente di un incapace o il rappresentante di

uno degli enti indicati nei precedenti articoli, non può stare in giudizio senza l'autorizzazione di determinati organi giudiziari o amministrativi, o di determinati collegi, assemblee o persone, e l'autorizzazione non sia stata data, il giudice può prefiggere un termine per l'integrazione della rappresentanza. Trascorso inutilmente tale termine, la parte, la cui rappresentanza non sia integrata, si considera contumace.

Art. 13 (Azione e intervento del Pubblico Ministero). — Il Pubblico Ministero può agire in giudizio in materia di assenza, di interdizione e di inabilitazione, di filiazione, di opposizione al matrimonio, nullità e scioglimento del medesimo e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Quando l'interesse pubblico lo esige, il Pubblico Ministero può sempre intervenire nel giudizio, di sua iniziativa o su richiesta del giudice.

Quando agisce o interviene in giudizio, il Pubblico Ministero assume la qualità di parte e può esercitare tutte le facoltà spettanti alle parti.

Art. 14 (Intervento principale e adesivo). — Chiunque può intervenire in un giudizio pendente tra altre persone, sia per farvi valere un suo diritto, sia per aderire alla difesa di una delle parti, quando vi abbia interesse.

Chi interviene in un giudizio per aderire alla difesa di una delle parti, deve accettare il giudizio nello stato in cui questo si trova al momento dell'intervento e non può proporre alcuna domanda o compiere alcun altro atto, che sia incompatibile con l'interesse della persona, in favore della quale è intervenuto.

Art. 15 (Intervento coatto). — Ciascuna delle parti può chiamare in giudizio una terza persona per chiedere in confronto di questa la decisione di una controversia connessa con quella, che è oggetto del giudizio pendente.

Art. 16 (Chiamata in garanzia). — Ciascuna delle parti può chiamare in giudizio una terza persona, per chiedere in confronto di questa di essere garantita in caso di soccombenza.

Se la persona chiamata riconosca il suo obbligo di garanzia, si applica la disposizione del cpv. dell'art. 14.

Art. 17 (Chiamata del terzo pretendente). — Ciascuna delle parti può chiamare in un giudizio pendente una terza persona, quando questa abbia preteso, anche stragiudizialmente, di far valere, di fronte ad essa, lo stesso diritto fatto valere dall'altra parte.

CAPO II. - Della comparizione in giudizio.

Art. 18 (Comparizione e difesa in giudizio). — Le parti, o i loro rappresentanti, possono comparire in giudizio di persona, ovvero a mezzo di un procuratore legale, e possono essere difese ciascuna da non più di due avvocati.

Quando il giudice ritenga che, per inesperienza o passione, la parte non sia in grado di comparire in giudizio di persona, o di difendersi personalmente, può ordinare che si faccia rappresentare da un procuratore legale o difendere da un avvocato. Se la parte non obbedisce all'ordine nel termine prefisso dal giudice, il giudizio prosegue senza la sua presenza.

Quando l'importanza o la difficoltà delle controversie lo richiedano, il giudice può autorizzare l'intervento di altri avvocati, oltre i due consentiti dalla legge.

Art. 19 (Scelta del procuratore legale e del difensore). — Il procuratore legale e l'avvocato debbono essere scelti tra le persone autorizzate all'esercizio delle rispettive professioni, a norma delle leggi vigenti.

La nomina del procuratore deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Può farsi anche con dichiarazione ricevuta dal cancelliere dell'ufficio giudiziario, davanti a cui si svolge il giudizio. Può anche essere scritta in calce al ricorso, con cui viene proposta la domanda: in tal caso la sottoscrizione può essere autenticata dal procuratore medesimo.

Art. 20 (Comparizione personale delle parti). — Quand'anche vi sia stata nomina di procuratore legale, in qualunque momento del giudizio e per qualunque atto del medesimo, il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti o anche di una sola fra esse. Nei giudizi di interdizione, d'inabilitazione, di opposizione al matrimonio, di nullità e scioglimento del medesimo, e di separazione personale fra coniugi, la comparizione personale delle parti è obbligatoria.

Art. 21 (Poteri del procuratore legale). — Il procuratore legale nominato ai termini dei precedenti articoli ha facoltà di compiere tutti gli atti del giudizio nell'interesse della parte, eccetto quelli, per cui sia richiesta dalla legge o ordinata dal giudice la comparizione personale, e quelli espressamente esclusi nell'atto di nomina. Non ha facoltà invece di compiere nell'interesse della parte atti fuori del giudizio e, in particolare, atti di disposizione, se tale facoltà non gli sia espressamente conferita.

Se siano stati nominati più procuratori legali, le facoltà, di cui al

comma precedente, spettano a ciascuno da solo, comunque la parte abbia disposto in proposito.

Salva contraria disposizione della parte, il procuratore legale non può sostituire a sè altri procuratori, se non nei limiti e con le forme stabilite dalle leggi, che disciplinano la professione di procuratore.

Art. 22 (Rinuncia e revoca del procuratore legale). — I poteri del procuratore legale si estinguono per cancellazione dall' albo professionale, per revoca e per rinuncia.

La morte della parte non li estingue, se non nei casi stabiliti dalla legge.

La revoca e la rinuncia hanno effetto solo, quando sia nominato un nuovo procuratore. Il rinunziante ha però facoltà di far prefiggere dal Presidente della Corte o del Tribunale ovvero dal Pretore o dal Conciliatore un termine per la sostituzione; in tal caso la rinuncia ha, in ogni modo, effetto con la scadenza del termine.

Art. 23 (Consulente tecnico). — Quando per la natura della controversia la difesa richieda speciali cognizioni tecniche, le parti possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Quando il numero di questi sia soverchio, il giudice deve ordinarne la limitazione.

Il consulente tecnico della parte deve esercitare il suo ufficio con lealtà e decoro; in difetto, il giudice lo esclude dal giudizio.

CAPO III. - Degli oneri, degli obblighi, della responsabilità delle parti.

Art. 24 (Onere processuale). — Quando il compimento di un atto della parte sia posto dalla legge come condizione di un provvedimento del giudice, questi non può supplire all'atto non compiuto, oppure compiuto in modi e tempi diversi da quelli che la legge prescrive.

Questa disposizione non si applica ai giudizi, nei quali, per disposizione di legge o per ordine del giudice, agisca o sia intervenuto il Pubblico Ministero.

Art. 25 (Dovere di verità e di prudenza). — Le parti, i difensori e i consulenti tecnici hanno il dovere di non affermare consapevolmente fatti contrari a verità, e di non proporre domande, difese ed eccezioni manifestamente infondate.

Art. 26 (Responsabilità normale della parte soccombente). — La parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese del giudizio.

Se vi è soccombenza reciproca, il giudice può, secondo le proporzioni della soccombenza, esonerare ambedue le parti dall'obbligo del rimborso, o porre a carico di una parte soltanto un rimborso parziale.

Le spese ripetibili della parte vittoriosa sono quelle necessarie per comparire in giudizio e per difendersi. Non è ammesso il rimborso di spese eccessive o superflue, benchè effettivamente sostenute.

Art. 27 (Responsabilità aggravata della parte soccombente). — Quando la parte soccombente abbia violato i doveri stabiliti dall'art. 25, è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa tutte le spese del giudizio e al risarcimento dei danni. La maggior somma dovuta è liquidata dal giudice, anche d'ufficio, nella stessa sentenza che decide la controversia.

Art. 28 (Responsabilità attenuata della parte soccombente). — Quando il convenuto non ha, col suo contegno, dato causa al giudizio ed ha in questo osservato i doveri stabiliti dall'art. 25, il giudice può, malgrado la soccombenza, esonerarlo, in tutto o in parte, dall'obbligo del rimborso delle spese.

Art. 29 (Responsabilità del rappresentante o dell'assistente processuale). — Quando una persona sta in giudizio a mezzo di un'altra o con l'assistenza di un'altra, il rappresentante, o l'assistente, può essere condannato, nel caso preveduto dall'art. 27, alle maggiori spese ed ai danni da solo, ovvero in solido col rappresentato o l'assistito, a seconda delle circostanze.

Art. 30 (Responsabilità disciplinare del procuratore e dell'avvocato). — Quando la parte è comparsa in giudizio a mezzo di procuratore legale, o assistita da avvocato, e si sia verificata l'ipotesi prevista dall'art. 27, il giudice ne riferisce all'autorità preposta alla vigilanza sulla condotta dei procuratori o degli avvocati, a norma delle leggi che disciplinano tali professioni.

A carico dei procuratori e degli avvocati denunciati è aperto immediatamente procedimento disciplinare.

Art. 31 (Pluralità di soccombenti). — Quando le parti soccombenti siano più, il giudice distribuisce tra esse la responsabilità conseguente alla soccombenza, a norma dei precedenti articoli, in proporzione dell'interesse, che ciascuna ha nella controversia. Il giudice può, secondo le circostanze, stabilire anche che tutte le parti soccombenti rispondano solidalmente.

Se la sentenza nulla abbia stabilito sulla ripartizione della responsabilità tra i soccombenti, la ripartizione si fa per quote virili.

Art. 32 (Surrogazione del procuratore nel diritto al rimborso delle spese). — Il procuratore della parte vittoriosa è surrogato nel diritto a questa spettante di ottenere il rimborso degli onorari e delle somme, che egli dichiara di aver anticipato. La surrogazione è dichiarata dal giudice nello stesso provvedimento, in cui è pronunciata la condanna, o con provvedimento posteriore.

In entrambi i casi, fino a che il rimborso delle spese spettanti al procuratore non sia stato eseguito, la parte vittoriosa può chiedere la modificazione del provvedimento.

La modificazione si fa col procedimento stabilito per la correzione delle sentenze.

Art. 33 (Cauzione a garanzia della responsabilità). — Quando per non avere la parte attrice beni nel Regno, o per altre circostanze, vi sia fondato timore che, in caso di soccombenza, resti ineseguita la condanna alle spese pronunciate a suo carico, il giudice può, in ogni momento del giudizio, a istanza dell'altra parte, disporre che la parte attrice debba prestare una cauazione. Può anche, durante il termine all' uopo stabilito, sospendere il giudizio.

Non prestandosi la cauazione nel termine prefisso, s' intende che la parte attrice abbia rinunciato alla domanda.

La disposizione del presente articolo non si applica alla parte che gode del gratuito patrocinio, ai giudizi indicati nell' art. 12, e negli altri casi eccettuati dalla legge.

CAPO IV. - Del mutamento delle parti o di chi sta per esse in giudizio.

Art. 34 (Successione per causa di morte nel diritto fatto valere in giudizio). — Quando la parte si estingue per morte, o per altra causa, prima della chiusura della istruzione, le succede, nel giudizio, la persona, a cui, in seguito a tale evento, è trasferito il diritto, per far valere il quale la parte stava in giudizio, salva l' interruzione del giudizio a norma dell' art.

Art. 35 (Successione per atto tra vivi nel diritto fatto valere in giudizio). — Quando, prima della chiusura della istruzione, muore il titolare del diritto fatto valere in giudizio, per causa diversa da quella indicata nel precedente articolo, il giudizio continua tra le stesse parti, che vi stavano precedentemente, salvo accordo in contrario.

Art. 36 (Cessazione del rappresentante in giudizio per morte o per altra causa). — Qualora, prima della chiusura della istruzione, chi

sta in giudizio in rappresentanza di altri muoia, o perda la qualità per cui la rappresentanza gli è conferita, gli subentra la persona alla quale, in seguito a tale evento, spetta la rappresentanza della parte, salva l'interruzione del giudizio, a termini dell'art.

Art. 37 (Assunzione del giudizio da parte del garante). — Quando una persona, intervenendo volontariamente o ad istanza di parte, come garante in un giudizio vertente tra altre persone, dichiara di assumere la difesa del garantito, e tale dichiarazione sia accettata da tutte le parti, il garantito è esonerato dal giudizio, il quale continua nei confronti del solo garante, entro i limiti della dichiarazione fatta.

Art. 38 (Esonero dal giudizio dell'obbligato acquiescente verso cui più persone fanno valere lo stesso diritto). — Quando due o più persone facciano valere nello stesso giudizio lo stesso diritto nei confronti di una stessa persona, e questa dichiara di riconoscerlo e di volerlo soddisfare nei confronti di colui verso cui risulterà obbligato, il giudice può esonerare il dichiarante dal giudizio, e dichiarare che questo prosegue fra le altre parti, che contendono fra loro sull'appartenenza del diritto.

TITOLO II. - DEL GIUDICE

CAPO I. - Della giurisdizione e della competenza.

Art. 39 (Quando ha luogo la giurisdizione dei giudici italiani). — La giurisdizione dei giudici italiani ha luogo, in materia civile:

a) quando una delle parti sia un cittadino italiano, ovunque dimorante, o un cittadino straniero dimorante nel Regno;

b) quando sia fatto valere un diritto da soddisfarsi nel Regno, o derivante da fatto lecito o illecito avvenuto nel Regno, o avente per oggetto cosa che si trovi nel Regno.

La giurisdizione dei giudici italiani ha luogo altresì in tutti i casi in cui vi sia reciprocità.

Art. 40 (Competenza generale del giudice ordinario). — La giurisdizione civile è esercitata dai giudici conciliatori, dai pretori, dai tribunali, dalle Corti di Appello, dalla Corte di Cassazione, nei limiti della rispettiva competenza, secondo le norme che seguono, salvo che la legge non l'attribuisca ad altri giudici.

Art. 41 (Criteri per la determinazione della competenza). — La competenza è determinata dalla materia, dal valore, dal territorio, e dalla funzione del giudice.

Art. 42 (Stabilità della competenza). — Non influiscono sulla competenza del giudice mutamenti nello stato di fatto avvenuti dopo la proposizione della domanda.

Art. 43 (Mancanza di giudici competenti). — Qualora, per causa di astensione o di ricsuazione, non rimangono ad un ufficio giudiziario giudici sufficienti per provvedere intorno a una domanda, nè siavi alcun altro ufficio competente secondo le disposizioni che seguono, la domanda si propone davanti l'ufficio designato, a istanza di parte, dal giudice immediatamente superiore.

Se il giudice immediatamente superiore sia collegiale, la designazione è fatta dal Presidente del Collegio.

SEZIONE I. — *Della competenza per materia.*

Art. 44 (Competenza per materia del pretore). — Si propongono davanti il pretore, senza limite di valore, le domande relative:

- a) a guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici;
- b) alla osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi locali, riguardo al piantamento di alberi o siepi;
- c) a manutenzione o reintegrazione di possesso;
- d) a sfratto per causa di finita locazione.

Rimane salva, entro il limite di valore stabilito dall'art. 46, la competenza del conciliatore per le domande relative alle materie di cui ai comma a) b) e d).

Art. 45 (Competenza per materia del tribunale). — Si propongono davanti il tribunale, senza limite di valore, le domande concernenti:

- a) beni inestimabili in denaro;
- b) tributi dovuti allo Stato;
- c) responsabilità del giudice secondo l'art. 73;
- d) falsità in documenti.

SEZIONE II. — *Della competenza per valore.*

Art. 46 (Competenza per valore del giudice conciliatore, del pretore, del tribunale). — La domanda si propone davanti il conciliatore, se il suo valore non superi le lire cinquecento; davanti il pretore, se superi le lire cinquecento, ma non le cinquemila; davanti il tribunale, negli altri casi.

Art. 47 (Nozione del valore della domanda). — Valore della domanda è il valore, in denaro, della cosa domandata, in relazione al titolo della domanda.

Se il titolo importa il pieno godimento della cosa, il valore della domanda è il valore della cosa domandata. Se il titolo importa un godimento solo parziale della cosa, il valore della domanda è una parte della cosa domandata, proporzionale al godimento consentito dal titolo.

Art. 48 (Stima del valore della domanda). — Ove sorga dissenso tra le parti intorno al valore della domanda, la stima del valore si fa allo stato degli atti, senza istruzione, secondo che appare più probabile, osservando, tuttavia, le regole seguenti :

a) la stima dei beni immobili censiti si fa moltiplicando per trecento il tributo annuo diretto, imposto sui medesimi a favore dello Stato ;

b) il dominio utile si stima come la piena proprietà ; l'usufrutto e la nuda proprietà si stimano la metà della piena proprietà ; gli altri diritti reali frazionari, un terzo della piena proprietà ;

c) le rendite perpetue si stimano, cumulandone venticinque annualità ; le rendite vitalizie, cumulandone dodici ; le rendite a tempo determinato, cumulando tutte le annualità, fino al massimo di venti ;

d) se la domanda riguarda solo una parte o una rata di una prestazione, il suo valore è il valore della parte o rata, quando su tutto il resto della prestazione non vi sia controversia ;

e) nel determinare il valore della domanda, non si tien conto degli interessi e dei danni, quando di questi ultimi non sia chiesta contemporaneamente la liquidazione ;

f) il valore della domanda tendente al semplice accertamento è il valore della cosa o della prestazione, oggetto del rapporto, di cui si chiede l'accertamento.

SEZIONE III. — *Della competenza per territorio.*

Art. 49 (Competenza generale per territorio). — La domanda si propone davanti al giudice del luogo dove è la residenza del convenuto ; e se il convenuto è una persona giuridica, davanti al giudice del luogo, dove è la sede principale dell'amministrazione o un'altra sede designata dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti.

Se la residenza o la sede del convenuto non sia determinata o sia fuori del Regno, la domanda si propone davanti al giudice del luogo dove ha residenza o sede l'attore.

Se anche la residenza o la sede dell'attore non sia determinata o sia fuori del Regno, la domanda si propone davanti a qualunque giudice.

Art. 50 (Competenza territoriale per le domande relative a beni immobili). — La domanda relativa a beni immobili che si trovano nel Regno si propone davanti il giudice del luogo dove sono gli immobili, o dove è la parte di essi, colpita dal maggior tributo diretto verso lo Stato.

Se taluni soltanto dei beni immobili a cui si riferisce la domanda sono nel Regno, la domanda si propone davanti al giudice del luogo dove sono tali beni, o dove è la parte di essi, colpita dal maggior tributo diretto verso lo Stato.

Art. 51 (Competenza territoriale per le domande dello Stato e contro lo Stato). — Le domande dello Stato si propongono davanti il giudice del luogo, in cui è stabilito l'ufficio dell'avvocatura erariale, nella cui circoscrizione il convenuto ha la residenza o la sede.

Le domande contro lo Stato si propongono davanti il giudice del luogo dove è stabilito l'ufficio dell'avvocatura erariale, nella cui circoscrizione l'attore ha la residenza o la sede, e, se si tratti di domande relative a beni mobili, dove si trova la cosa mobile a cui si riferisce la domanda.

Le domande dello Stato e contro lo Stato relative a beni immobili si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stabilito l'ufficio dell'avvocatura erariale, nella cui circoscrizione sono gli immobili, a cui si riferisce la domanda, o è la parte di essi colpita dal maggior tributo diretto verso lo Stato.

Se la domanda proposta dallo Stato o contro lo Stato rientri nella competenza del pretore o del conciliatore, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 52 (Competenza territoriale facoltativa per le domande relative a diritti di obbligazione). — Le domande relative a diritti di obbligazione possono proporsi altresì davanti il giudice del luogo, dove l'obbligazione deve essere eseguita in tutto o per la maggior parte, purchè la determinazione di tale luogo risulti da atto scritto.

Se la obbligazione deriva da delitto, la domanda si può proporre davanti il giudice del luogo dove il delitto fu commesso.

Art. 53 (Competenza territoriale facoltativa per le domande relative a diritti di obbligazione proposte dallo Stato e contro lo Stato). — Le domande dello Stato e contro lo Stato relative a diritti di obbligazione si possono proporre altresì davanti il giudice del luogo dove è stabilito l'ufficio dell'avvocatura erariale, nella cui circoscrizione deve essere eseguita l'obbligazione o fu commesso il delitto, a termine del precedente articolo.

Se la domanda proposta dallo Stato o contro lo Stato rientri nella

competenza del pretore o del conciliatore, si applicano le disposizioni del precedente articolo.

Art. 54 (Competenza territoriale facoltativa per le domande relative a diritti di successione). — Le domande relative a diritti derivanti da successione a causa di morte, si possono proporre davanti il giudice del luogo dell'aperta successione.

Art. 55 (Competenza territoriale per le domande in sede di esecuzione). — La domanda in sede di esecuzione forzata per la consegna, l'espropriazione e l'usufrutto coattivi di beni mobili ed immobili, si propongono davanti il giudice del luogo dove sono i beni, e, se si tratta di immobili, dove è la parte di essi soggetta al maggior tributo verso lo Stato; quelle per la consegna, l'espropriazione e l'usufrutto coattivi di un'azienda, davanti il giudice del luogo, dove si trova la sede principale dell'azienda.

Le domande in sede di esecuzione forzata per l'espropriazione di un credito si propongono davanti il giudice del luogo, dove il debitore ha la sua residenza, se è una persona fisica, o la sua sede, se è una persona giuridica.

Le domande in sede di esecuzione forzata per l'adempimento di obblighi di fare o di non fare si propongono davanti il giudice del luogo, dove l'obbligo deve essere adempiuto o, se questo luogo non sia determinato, dove ha residenza la persona fisica, o sede la persona giuridica, che deve adempiere l'obbligo.

Art. 56 (Competenza territoriale per le domande in sede di concessione di misure provvisorie cautelari). — Le domande in sede di concessione di misure provvisorie cautelari si propongono davanti il giudice del luogo dove la misura deve eseguirsi, salvo che tale concessione sia chiesta nel corso di un giudizio pendente davanti ad altro giudice.

SEZIONE IV. — *Della competenza funzionale.*

Art. 57 (Competenza funzionale dei giudici conciliatori). — Si propongono davanti il giudice conciliatore:

a) le domande in sede di revisione o di opposizione contro una sentenza pronunciata dal giudice medesimo;

b) le domande in sede di rinvio, quando il giudice conciliatore sia stato designato con la sentenza che pronunzia la cassazione di altra sentenza di un giudice conciliatore.

Art. 58 (Competenza funzionale dei pretori). — Si propongono davanti il pretore:

a) le domande in sede di revisione o di opposizione contro una sentenza pronunciata dal pretore medesimo ;

b) le domande in sede di appello contro le sentenze pronunciate dai giudici conciliatori appartenenti alla circoscrizione della pretura ;

c) le domande in sede di rinvio, quando il pretore sia stato designato con la sentenza, che pronunzia la cassazione di altra sentenza di un pretore ;

d) le domande in sede di esecuzione forzata per la consegna o la espropriazione dei crediti, o per l'adempimento degli obblighi di fare o di non fare, tutte le volte che la legge non ne attribuisce la competenza ad altro giudice ;

e) le domande in sede di concessione di misure provvisorie cautelari, quando tale concessione non sia chiesta nel corso di un giudizio già pendente davanti un giudice superiore, ed anche in questo caso, quando vi sia urgenza.

Art. 59 (Competenza funzionale dei tribunali). — Si propongono davanti il tribunale :

a) le domande in sede di revisione o di opposizione contro una sentenza pronunciata dal tribunale medesimo ;

b) le domande in sede di appello contro una sentenza pronunciata dai pretori, appartenenti alla circoscrizione del tribunale ;

c) le domande in sede di rinvio, quando il tribunale sia stato designato con la sentenza che pronunzia la cassazione di altra sentenza di un tribunale ;

d) le domande in sede di esecuzione forzata per la consegna, la espropriazione o l'usufrutto forzati di beni immobili, di beni mobili che si trovino in un immobile pure soggetto ad espropriazione forzata e di aziende commerciali, tutte le volte che la legge non ne attribuisce la competenza ad altro giudice.

Art. 60 (Competenza funzionale delle Corti di Appello). — Si propongono davanti la Corte di Appello :

a) le domande in sede di revisione o di opposizione contro una sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello medesima ;

b) le domande in sede di appello contro una sentenza pronunciata da un tribunale, appartenente alla circoscrizione della Corte ;

c) le domande in sede di rinvio, quando la Corte di Appello sia stata designata con la sentenza, che pronunzia la cassazione di altra sentenza di una Corte d'Appello ;

d) le domande in sede di delibazione per l'esecutorietà delle sentenze o degli atti di una autorità giudiziaria straniera.

Art. 61 (Competenza funzionale dei Presidenti dei Collegi in sede di concessione di misure provvisorie cautelari). — Le domande in

sede di concessione di misure provvisorie cautelari, chieste nel corso di un giudizio pendente davanti il tribunale o la Corte d'Appello, si propongono al Presidente del Collegio.

Art. 62 (Competenza funzionale della Corte di Cassazione). — Si propongono davanti la Corte di Cassazione le domande per cassazione di qualunque sentenza.

SEZIONE V. — *Delle modificazioni alla competenza.*

Art. 63 (Influenza della connessione sulla competenza). — Più domande, che dovrebbero proporsi davanti a giudici diversi, quando sono connesse per il titolo o per l'oggetto, si propongono davanti lo stesso giudice, purchè questi non sia incompetente per ragione di materia, di valore o di funzione.

Se le domande sono contemporanee, si possono proporre davanti qualunque dei giudici competenti rispetto a ciascuna: se non sono contemporanee, le successive si propongono davanti il giudice competente rispetto alla prima.

Nella scelta fra diversi giudici, il giudice competente in virtù delle disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 49 non può essere preferito ai giudici competenti per altro titolo.

Al contrario il giudice competente in virtù dell'art. 51 deve essere preferito ai giudici competenti per altro titolo.

In sede di esecuzione, si considerano sempre connesse le domande relative a beni posti nella circoscrizione di giudici diversi ovvero a crediti verso più debitori aventi residenza o sede nella circoscrizione di giudici diversi, quando per la connessione economica esistente tra essi beni o crediti, ovvero per altri motivi, sia conveniente farne una esecuzione cumulativa.

Art. 64 (Deroga consensuale alla competenza). — Le parti possono convenire che una domanda venga proposta davanti un giudice diverso da quello, che sarebbe competente per territorio o per valore secondo i precedenti articoli. Tale accordo deve risultare da atto scritto.

Salva espressa disposizione in contrario, da questo accordo deriva la facoltà, ma non l'obbligo, delle parti di adire il giudice prescelto.

La semplice elezione di domicilio non importa deroga alla competenza.

Art. 65. (Deroga tacita alla competenza). — Se la parte contro la quale è proposta l'eccezione d'incompetenza per territorio o per valore, accetta la designazione del giudice fatta da chi ha proposto

l'eccezione, l'incompetenza del giudice designato non può essere ulteriormente opposta.

Se la domanda è proposta davanti un giudice incompetente per territorio o per valore, e l'altra parte non oppone la incompetenza nella prima udienza, ovvero, se si tratta di giudizio esecutivo, entro tre giorni dal primo atto del giudizio, di cui abbia avuto notizia, l'incompetenza non può essere ulteriormente opposta.

Art. 66 (Inammissibilità della deroga convenzionale alla competenza). — Non è ammessa deroga convenzionale, espressa o tacita, alla competenza per valore dei conciliatori, ed alla competenza per territorio nei giudizi in materia di assenza, interdizione, inabilitazione, filiazione, opposizione al matrimonio, nullità e scioglimento del medesimo, e separazione personale dei coniugi.

Art. 67 (Designazione del giudice). — La eccezione d'incompetenza si ha come non proposta, se chi la propone non designi il giudice, che ritiene competente.

Art. 68 (Regolamento di competenza). — Quando sia proposta una questione di competenza, ciascuna parte può chiederne la risoluzione al giudice immediatamente superiore, nella cui circoscrizione hanno sede il giudice adito e gli altri designati da chi ha proposto l'eccezione d'incompetenza.

La richiesta è presentata al giudice adito, il quale trasmette senza ritardo gli atti al giudice superiore. Questi stabilisce con sua ordinanza quale è il giudice competente.

L'ordinanza è trasmessa con gli atti al giudice competente, il quale ne dà avviso a ciascuna parte.

Dal giorno, in cui è fatta la richiesta, sino a quello, in cui è dato l'avviso, il giudizio è sospeso.

Ripreso il giudizio davanti il giudice competente, la domanda si considera proposta sin dall'inizio davanti a questo, ma della soccombenza sulle questioni di competenza si tiene conto agli effetti del rimborso delle spese al termine del giudizio.

CAPO II. - Degli obblighi e della responsabilità del giudice.

Art. 69 (Obbligo del giudice di compiere gli atti del suo ministero). — Il giudice ha l'obbligo di compiere tutti gli atti del suo ministero, sia sulla domanda delle parti, sia di ufficio, nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 70 (Astensione). — Quando il giudice si trovi, nel giudizio, in condizioni che ne possano menomare la imparzialità, ha facoltà di

richiedere l'esonero dall'obbligo di esercitare le sue funzioni in quel giudizio.

La richiesta si propone: dal giudice conciliatore, al pretore, nella cui circoscrizione, ha sede l'ufficio di conciliazione; dal pretore, al presidente del tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la pretura; dagli altri giudici, al presidente del collegio, di cui fanno parte; infine dal presidente di un collegio al Presidente del collegio superiore, nella cui circoscrizione ha sede il collegio inferiore, di cui egli fa parte.

Art. 71 (Ricusazione). — Ciascuna delle parti può chiedere che il giudice sia escluso dall'esercitare le sue funzioni nel giudizio:

1°) quando il giudice sia parente o affine sino al quarto grado con una delle parti; oppure con una delle persone che stanno in giudizio invece della parte; oppure con l'avvocato o il procuratore legale, o con il consulente tecnico di una delle parti;

2°) quando il giudice abbia relazioni di affari o di familiarità ovvero grave inimicizia con una delle parti, oppure con una delle persone che stanno in giudizio invece di una delle parti;

3°) quando il giudice, oppure un suo parente o affine sino al quarto grado, sia alla sua volta parte in giudizio contro una delle parti o contro una delle persone, che stanno in giudizio invece di una delle parti;

4°) quando il giudice, ovvero un suo parente o affine sino al quarto grado, sia interessato alla decisione del giudizio a favore di una delle parti;

5°) quando il giudice, oppure un suo parente o affine sino al quarto grado, sia parte o interessato in un giudizio, nel quale deve essere risolta una questione identica ad una di quelle che deve risolversi nel giudizio, di cui si tratta;

6°) quando il giudice abbia conosciuto in precedenza della controversia come giudice, come arbitro, o come perito, o abbia emesso su di essa il suo parere come avvocato o come consulente, ovvero sia stato o debba essere testimone per la sua decisione.

Art. 72 (Giudizio sulla ricusazione). — La richiesta per la esclusione del giudice deve farsi tre giorni prima di quello, nel quale il giudice è chiamato ad esercitare le sue funzioni nel giudizio, se il suo nome sia noto alle parti: altrimenti non appena il suo nome sia noto alle parti, e, in ogni caso, prima che egli abbia provveduto sulla domanda.

La richiesta si fa per iscritto e deve indicare con precisione i motivi.

Su di essa pronuncia con ordinanza il giudice superiore, competente secondo l'art. 70 a decidere sulla domanda di astensione, dopo

sentito il giudice ricusato, il ricusante e l'altra parte, ed aver compiuta ogni opportuna indagine.

Contro tale ordinanza non è ammesso alcun reclamo. Se la richiesta viene respinta, il ricusante è condannato alle spese, e, nei congrui casi, ai danni, a norma degli artt. 26 e segg.

La richiesta di esclusione sospende il giudizio. Se vi sia urgenza di qualche atto, il giudice competente a pronunciare sulla richiesta sostituisce al giudice ricusato altro giudice, anche prima di pronunciare definitivamente.

Art. 73 (Responsabilità del giudice). — Senza pregiudizio dell'azione penale pei fatti che costituiscano reato a termine di legge, il giudice è tenuto al risarcimento dei danni:

a) quando nell'esercizio delle sue funzioni sia imputabile di dolo, frode o concussione;

b) quando, senza giusto motivo, ometta di provvedere sulle domande delle parti, e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.

La domanda relativa contro il giudice non può essere proposta, senza l'autorizzazione del Ministro per la Giustizia.

L'autorizzazione è concessa su parere conforme del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 74 (Competenza per il giudizio sulla responsabilità del giudice). — La domanda di risarcimento di danni contro il giudice si propone davanti il tribunale civile designato dalla Corte di cassazione.

Art. 75 (Obblighi e responsabilità del Pubblico Ministero). — Le norme sulla astensione e la ricazione dei giudici si applicano anche ai magistrati del Pubblico Ministero, che intervengono nel giudizio civile.

Le norme sulla responsabilità dei giudici si applicano anche ai magistrati del Pubblico Ministero, che intervengono nel giudizio civile, quando nell'esercizio delle proprie funzioni, siano imputabili di dolo, frode, o concussione.

CAPO III. - Degli ausiliari del giudice.

Art. 76 (Del cancelliere). — Il cancelliere assiste il giudice alla udienza e tutte le volte che degli atti da compiersi si deve redigere processo verbale.

Il cancelliere coadiuva il giudice nella esecuzione forzata e nella attuazione dei provvedimenti cautelari.

Art. 77 (Dell' ufficiale giudiziario). — L' ufficiale giudiziario provvede, all' udienza e fuori dell' udienza, alla esecuzione degli ordini del giudice.

Nelle esecuzioni forzate e nell'attuazione dei provvedimenti cautelari, l' ufficiale giudiziario compie gli atti di materiale esecuzione.

Art. 78 (Astensione e ricazione dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari). — Ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari si applicano le norme sulla astensione e la ricazione dei giudici, in quanto siano applicabili.

La richiesta si propone al giudice, da cui il cancelliere o l' ufficiale giudiziario dipende.

Ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari si applicano altresì le norme sulla responsabilità civile dei giudici.

L'autorizzazione a proporre la domanda deve essere data dal Procuratore Generale della Corte d'Appello, nella cui circoscrizione è l'ufficio giudiziario, da cui dipendono.

La competenza a conoscere sulla domanda si regola secondo le norme ordinarie.

Art. 79 (Intervento della forza pubblica). — Il giudice per l'esecuzione dei suoi ordini, il cancelliere e l' ufficiale giudiziario per il compimento degli atti loro commessi, possono richiedere l'intervento della forza pubblica, tutte le volte che occorre vincere una materiale resistenza.

Art. 80 (Dei periti). — Quando, per il compimento degli atti del suo ministero, il giudice ha bisogno di particolari cognizioni o capacità tecniche, egli ha facoltà di farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il giudizio, da uno o più periti di particolare competenza nelle materie di cui trattasi.

Art. 81 (Obblighi del perito). — Il perito compie le indagini, che gli sono commesse dal giudice, e gli fornisce le notizie e i chiarimenti di cui egli ha bisogno. Il perito ha obbligo di prestare il suo ufficio al giudice, al fine di fargli conoscere la verità.

Art. 82 (Responsabilità del perito). — Il perito, il quale, senza giustificato motivo, ricusi di assumere l' ufficio, ovvero ometta di compiere le indagini commessegli entro il termine stabilito, o di assistere il giudice durante il giudizio, ovvero fornisca al giudice indicazioni o informazioni erronee, con dolo o colpa grave, è punito con multa fino a lire diecimila, oltre il risarcimento dei danni, se ne è il caso.

Al perito si applicano le norme degli artt. 70 e segg. sulla astensione e la ricazione dei giudici.

Sulla richiesta provvede il giudice che lo ha nominato.

Art. 83 (Assistenza di persone esperte). — Quando, per l'esecuzione di un ordine del giudice, per il compimento di un atto di esecuzione forzata, o per l'attuazione di un provvedimento cautelare, occorre l'opera di persone estranee agli uffici giudiziari, come operai, manovali, proprietari o conducenti di veicoli, questi vengono scelti e incaricati dall'ufficiale che procede all'atto, salvo che la legge non disponga diversamente.

LIBRO II. - **Degli atti del giudizio**

TITOLO I. - **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I. - **Della forma degli atti.**

Art. 84 (Principio della libertà delle forme). — Gli atti del giudizio, pei quali la legge non stabilisce una forma determinata, possono essere compiuti liberamente, nel modo che la esperienza consiglia, affinchè se ne consegua lo scopo.

Art. 85 (Prescrizione di forme senza comminatoria di nullità). — Se la legge prescrive una forma determinata senza comminatoria di nullità, il giudice può dichiarare valido l'atto compiuto senza la osservanza della forma stabilita, quando, malgrado il difetto di forma, l'atto ha regolarmente conseguito il suo scopo.

Art. 86 (Annullabilità degli atti mancanti della forma prescritta). — Anche quando la legge prescrive una forma determinata a pena di nullità, il giudice non può dichiarare la nullità senza istanza di parte, salvo che la legge non l'autorizzi espressamente a dichiararla di ufficio.

L'istanza deve, a pena di decadenza, essere proposta dalla parte interessata col primo atto successivo a quello, di cui chiede sia dichiarata la nullità.

L'istanza non può essere proposta dalla parte, che abbia dato causa alla nullità, o che abbia espressamente o tacitamente rinunciato a farla valere.

Art. 87 (Lingua degli atti processuali). — Tutti gli atti del giudizio debbono farsi in lingua italiana, a pena di nullità. Tale nullità è dichiarata di ufficio.

Se la parte compaia in giudizio e si difenda personalmente, e non sia in grado di esprimersi in lingua italiana, il giudice ordina che si faccia rappresentare da un procuratore legale o difendere da un avvocato.

Se la parte non obbedisce all'ordine nel termine prescritto dal giudice, il giudizio prosegue senza la sua presenza.

Art. 88 (Atti dei quali si fa processo verbale). — Si fa processo verbale di tutti gli atti compiuti nel giudizio, dei quali non consti, in altro modo per iscritto.

Art. 89 (Forma dei processi verbali). — I processi verbali portano la data del giorno in cui vengono redatti, sono sottoscritti dal giudice, se è presente al compimento dell'atto, e dall'ufficiale che li redige; essi debbono contenere la intestazione e la descrizione.

La intestazione consiste nella indicazione dell'ufficio che procede agli atti da descrivere, delle persone che lo compongono, delle parti e dei difensori che vi assistono, e dell'oggetto degli atti medesimi.

La descrizione consiste nella indicazione di tutto quanto non consti in altro modo per iscritto, e debba essere ricordato oltre il momento, in cui gli atti si compiono.

CAPO II. - Del tempo e del luogo in cui gli atti debbono essere compiuti.

Art. 90 (Termine stabilito senza comminatoria di nullità). — Se la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determinato tempo, o non sia compiuto prima di un determinato tempo, senza comminatoria di nullità, il giudice può dichiarare valido l'atto compiuto dopo o prima del tempo prefisso, quando l'atto, malgrado la intempestività, ha ugualmente conseguito il suo scopo.

Art. 91 (Annullabilità degli atti compiuti fuori termine). — Anche quando la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determinato tempo, o non sia compiuto prima di un determinato tempo, a pena di nullità, il giudice non può dichiarare la nullità senza istanza di parte, salvo che la legge non lo autorizzi espressamente a dichiararla di ufficio.

Si applicano alle ipotesi prevedute in questo articolo le disposizioni del primo e del secondo capoverso dell'art. 86.

Art. 92 (Proroga del termine preclusivo). — Se la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determinato tempo senza comminatoria di nullità, il giudice può, per gravi motivi, prorogare il termine, ma una sola volta, purchè la proroga sia chiesta prima della scadenza del termine.

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determi-

nato tempo a pena di nullità, il giudice non può abbreviare il termine, anche se vi sia accordo fra le parti.

Art. 93 (Abbreviazione del termine dilatorio). — Se la legge prescrive che un atto non sia compiuto prima di un determinato tempo senza comminatoria di nullità, il giudice può abbreviare il termine quando ricorrano gravi motivi.

Se la legge prescrive che un atto non sia compiuto prima di un determinato tempo, a pena di nullità, il giudice non può abbreviare il termine, anche se vi sia accordo fra le parti.

Art. 94 (Sospensione del termine preclusivo). — Se la legge prescrive che un atto debba essere compiuto entro un determinato tempo, il decorso del termine è sospeso quando interviene, durante tale decorso, un caso di forza maggiore, che pone la parte nella impossibilità di compiere l'atto.

Il termine ricomincia a decorrere dal giorno in cui l'impedimento è cessato.

Art. 95 (Computo del termine). — Se il tempo, entro il quale deve essere compiuto, o prima del quale non può essere compiuto un atto, è determinato a giorni, il giorno in corso quando il periodo di tempo si inizia non è calcolato nel periodo; se il tempo stesso è determinato ad ora, l'ora in corso quando il periodo di tempo si inizia non è calcolata nel periodo.

I giorni festivi si contano come i non festivi.

Art. 96 (Luogo dove debbono compiersi gli atti). — Se la legge prescrive che un atto si compia in un determinato luogo, senza comminatoria di nullità, il giudice può dichiarare valido l'atto compiuto in luogo diverso, quando l'atto ha ugualmente conseguito il suo scopo.

Se la legge prescrive che un atto si compia in un determinato luogo a pena di nullità, il giudice non può dichiarare la nullità senza istanza di parte, salvo che la legge non l'autorizzi espressamente a dichiararla di ufficio.

Si applicano, nelle ipotesi previste dal precedente capoverso, le disposizioni del primo e del secondo capoverso dell'art. 86.

CAPO III. - Della interpretazione degli atti.

Art. 97 (Volontà e manifestazione nell'interpretazione degli atti). — Nella interpretazione degli atti non si può attribuire ad essi altro significato, che quello fatto palese dalle parole secondo la loro connessione e dalla intenzione di chi ha formato l'atto, sempre che tale intenzione non sia in contrasto con le parole usate.

Art. 98 (Pluralità di dichiarazioni e pluralità di significati delle dichiarazioni). — Le dichiarazioni contenute negli atti del giudizio, che ammettono più significati, s'interpretano nel significato più conveniente alla materia dell'atto.

Le dichiarazioni contenute negli atti del giudizio s'interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero.

CAPO IV. - Della notificazione degli atti.

Art. 99 (Principio della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario e a richiesta di parte). — Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione degli atti ha luogo, a mezzo di ufficiale giudiziario, su richiesta di una delle parti.

Art. 100 (Principio della notificazione documentale). — L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione consegnando al destinatario una copia dell'atto notificato, che egli attesta conforme all'originale.

Art. 101 (Notificazione unica). — Quando più siano le persone che possono stare in giudizio per far valere un diritto, tanto disgiuntamente quanto congiuntamente, la notificazione di un atto alle medesime è fatta mediante consegna della copia anche ad una soltanto di esse.

Art. 102 (Notificazione in persona propria). — L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione ricercando il destinatario dovunque ritenga di poterlo trovare, e consegnandogli personalmente la copia dell'atto.

Art. 103 (Notificazione non in persona propria). — Se la consegna della copia dell'atto non può essere fatta personalmente al destinatario, essa viene fatta nella sua casa o nel suo ufficio o in altro luogo dove egli abbia recapito, ad una persona della sua famiglia ovvero addetta alla casa o all'ufficio o al luogo di recapito.

Se neppure ciò sia possibile, la consegna viene fatta ad uno dei vicini della casa, dell'ufficio o del luogo di recapito, che assuma l'incarico di trasmettere la copia al destinatario.

Se non si trovi neanche un vicino, che assuma l'incarico, l'ufficiale giudiziario lascia alla casa, all'ufficio o al luogo di recapito un avviso, e deposita la copia nella cancelleria dell'ufficio giudiziario, dove ha luogo il giudizio, o si tratta l'affare a cui l'atto si riferisce.

Art. 104 (Notificazione ai militari). — Quando il destinatario sia un militare in servizio attivo si intende per ufficio, a termini dell'arti-

colo precedente, la sede della unità militare presso la quale egli si trova o presso la quale debba essergli diretta la corrispondenza, qualora egli ne sia distaccato.

In ogni caso, in cui il destinatario sia un militare in servizio attivo permanente, l'ufficiale giudiziario dà avviso dell'avvenuta notificazione al comandante del reparto, a cui il militare appartiene.

Art. 105 (Notificazione postale). — La parte può sempre richiedere che la notificazione sia eseguita a mezzo della posta.

In tal caso l'ufficiale giudiziario invia al destinatario la copia dell'atto, in plico postale chiuso raccomandato e con ricevuta di ritorno, giuste le norme del regolamento per la esecuzione del presente Codice.

Art. 106 (Notificazione telegrafica). — In caso di urgenza, e con l'autorizzazione del pretore o del Presidente del Collegio, la parte può richiedere la notificazione per telegramma.

In tal caso l'ufficiale giudiziario spedisce al destinatario, un telegramma collazionato, nel quale siano riferiti gli estremi essenziali dell'atto da notificare, e fa seguire, nelle ventiquattro ore, la consegna o la spedizione della copia al destinatario secondo le norme degli articoli precedenti.

Art. 107 (Notificazione al domicilio eletto). — La notificazione di un atto può essere sempre eseguita nel luogo dove il destinatario abbia eletto domicilio per quanto riguarda il giudizio o l'affare a cui l'atto si riferisce.

Se sia stato eletto domicilio presso una persona o presso un ente, si intende eletto nella casa o nell'ufficio, dove la persona abita od esercita la sua professione, o dove l'ente è amministrato.

La nomina di un procuratore generale importa elezione di domicilio per qualunque giudizio od affare del rappresentato, che non sia di natura strettamente personale.

Art. 108 (Notificazione a persona la cui dimora sia ignota). — Quando non sia conosciuto il luogo dove il destinatario si trova e questi non abbia nel Regno nè domicilio eletto, nè procuratore generale, tien luogo della consegna di una copia dell'atto la pubblicazione del medesimo per estratto, in cui ne siano riferiti gli estremi essenziali, in un giornale quotidiano della capitale per almeno due volte.

Art. 109 (Notificazione a persona che si trovi all'estero). — Quando il destinatario si trovi fuori del Regno, e non abbia nel Regno nè domicilio eletto, nè procuratore generale, la trasmissione della copia gli è fatta direttamente per plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

Quando ciò non sia possibile per difetto d'indirizzo, tien luogo della trasmissione la pubblicazione di un estratto dell'atto, che ne contenga gli estremi essenziali, in un giornale del paese, dove il destinatario si trova.

Nel caso previsto in questo articolo la notificazione può farsi anche nei diversi modi consentiti dalle convenzioni internazionali.

Art. 110 (Facoltà del giudice di stabilire i modi di notificazione). — Il giudice può sempre, ad istanza di parte o d'ufficio, prescrivere che la notificazione avvenga in modo diverso da quello stabilito dalla legge, quando ciò sia necessario, perchè la notificazione segua con maggior sicurezza, oppure con maggior celerità, oppure con maggiore economia.

Art. 111 (Notificazione degli atti del giudizio nell'ufficio del procuratore legale). — Quando le parti compariscono in giudizio a mezzo di procuratore legale, a termine dell'articolo 18, la notificazione degli atti del giudizio, compresa la sentenza, è fatta nell'ufficio del procuratore.

In caso di mutamento del procuratore la notificazione può farsi nell'ufficio del procuratore cessato, fino a che il mutamento non sia comunicato all'altra parte con dichiarazione inserita a processo verbale o notificata secondo le norme di questo capo.

Se il procuratore muore o perde, definitivamente o temporaneamente, la facoltà di esercitare la professione, e la parte non sia rappresentata da altri procuratori, la notificazione si fa direttamente alla parte secondo le norme di questo capo.

Art. 112 (Notificazione degli atti del giudizio al domicilio dichiarato). — Quando le parti compariscono in giudizio personalmente, la notificazione degli atti del giudizio, compresa la sentenza, è fatta, salva contraria dichiarazione della legge, nel luogo dove esse hanno dichiarato di avere la residenza.

Mancando tale dichiarazione, la notificazione può farsi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, dove si svolge il giudizio.

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
2752

M 900001097

